CONTRATTO

		Rep. n del
	L'anno duemilaquindici, il giorno, del mese di	
	, tra l'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI VITERBO – Partita	
	IVA 01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore,	
	Direttore Generale Dott, nato a il e residente per la	
	carica in Via Enrico Fermi, 15 – 01100 VITERBO	
	e la Ditta corrente in , via	
	C.F. e P.I. n. (di seguito denominata per brevità	
	"Aggiudicatario"), iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di	
	in persona del Sig nato a	
	() il, C.F.	
	in qualità di **********.	
	PREMESSO	
-	Che con deliberazione n. del , a conoscenza delle parti,	
	l'Amministrazione ha indetto gara a mezzo procedura aperta	
	, CIG , ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, con criterio di	
	aggiudicazione ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero	
	dell'offerta complessivamente più bassa/economicamente vantaggiosa e con	
	base di gara pari ad euro (diconsi euro	
	/00) per un periodo contrattuale di anni sei;	
_	Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, che della	
	richiamata Deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale, ovvero il	
	Bando di gara, Capitolato Speciale d'Oneri ed Offerta economica, risultano	
	loro noti e che agli stessi intendono fare espresso riferimento, intendendosi	
	and the second that especies in the mondern that is a second that is a sec	
	- Pag. 1 di 12 -	

	integralmente recepiti nel presente contratto, anche se materialmente non	
	allegati;	
-	Che con deliberazione n. del , di cui si allega copia al	
	presente atto, sono stati approvati gli atti di gara ed il servizio de quo è stato	
	aggiudicato alla Ditta ;	
-	Che l'Offerta tecnica ed economica, anche se non allegate, presentata	
	all'interno del plico di gara dall'Aggiudicataria è ben nota alle parti e si	
	intende anch'essa integralmente recepita nel presente contratto, con rinuncia	
	ad ogni contraria eccezione;	
-	Che la Società, risultata aggiudicataria della gara di cui agli atti sopra	
	individuati, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula ed	
	ha, altresì, prestato cauzione definitiva a mezzo fidejussione bancaria	
	n. del contratta con la Banca	
	per un importo di € (diconsi euro) e con	
	validità sino al ; (Doc. Allegato n.)	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.	
	Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente	
	allegati, sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente	
	recepite nel presente contratto.	
	ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.	
	L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via	
	graduata:	
	- Pag. 2 di 12 -	

a)	dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione	
	integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e	
	l'Aggiudicatario/i relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;	
b)	dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, nonché dall'offerta tecnica	
	ed economica presentate dalla Società, che si intendono conosciute ed	
	integralmente recepite dalle parti anche se non materialmente allegate al	
	presente contratto. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara sopra	
	richiamati prodotti dall'Amministrazione presentino elementi di discordanza	
	con gli altri prodotti dalla Società, prevarrà la versione più favorevole per	
	l'Amministrazione;	
c)	dal D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento degli Appalti)	
d)	dalla Legge n° 136 del 13 agosto 2010	
e)	dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia	
	di contratti e di appalti pubblici, anche comunitarie, già emanate e che saranno	
	emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle	
	disposizioni di cui ai precedenti punti.	
	ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO.	
	L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all'Aggiudicatario, che	
	accetta, l'appalto relativo alla fornitura	
	così come dettagliatamente previsto	
	dall'allegato Capitolato Speciale d'Oneri.	
	ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO	
	L'ammontare complessivo dell'appalto è di €I.V.A. esclusa.	
	L'importo contrattuale potrà comunque variare tanto in più quanto in meno per	
	effetto delle variazioni delle quantità previste e ciò, tanto in via assoluta,	
	- Pag. 3 di 12 -	

quanto nelle reciproche proporzioni ovvero anche a causa di soppressione di	
alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste senza che la	
Ditta possa trarne argomenti per chiedere compensi non contemplati nel	
presente contratto.	
ART. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.	
L'Aggiudicatario espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie.	
L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei	
confronti dell'Amministrazione, con la quale collaborerà lealmente e	
proficuamente, e non potrà impegnarla in alcun modo.	
ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	
CONTRATTUALI.	
L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente	
contratto a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini	
e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati in	
premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito	
alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche	
senza preavviso, alle verifiche – nessuna esclusa – sulla piena e corretta	
esecuzione dal presente contratto, ed a questo effetto l'Aggiudicatario si	
impegna a prestare ogni necessaria collaborazione a riguardo.	
In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui	
sopra, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno,	
ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza alcun	
preavviso.	
- Pag. 4 di 12 -	
	alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste senza che la Ditta possa trarne argomenti per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto. ART. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. L'Aggiudicatario espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie. L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione, con la quale collaborerà lealmente e proficuamente, e non potrà impegnarla in alcun modo. ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche – nessuna esclusa – sulla piena e corretta esecuzione dal presente contratto, ed a questo effetto l'Aggiudicatario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione a riguardo. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza alcun preavviso.

ART. 7 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.	
Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti	
occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le	
modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione	
di tutti gli articoli oggetto della fornitura.	
ART. 8 – DURATA.	
Il presente contratto ha una durata di anni,	
decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.	
Il termine naturale di scadenza fissato dal presente articolo potrà essere	
prorogato nelle more dell'indizione della nuova gara e, comunque, per il solo	
tempo strettamente necessario.	
ART. 9 – CORRISPETTIVI.	
A fronte dei servizi/forniture erogati secondo le modalità previste nel presente	
contratto, l'Amministrazione corrisponderà all'Aggiudicatario l'importo così	
come pattuito nell'Offerta economica (Doc. All. n.) oltre IVA.	
Il pagamento sarà effettuato, con le modalità indicate dal successivo art. 11.	
Al fine dell'adeguamento dei prezzi, art 115 d.lgs. 163/2006, saranno	
sottoposti a revisione periodica i prezzi dei servizi e/o forniture sulla base dei	
dati di cui all'art.7, comma 4, lett.c) e comma 5. L'ISTAT cura la rilevazione e	
l'elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle	
amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione tra questi	
ultimi ed i prezzi di mercato.	
ART. 10 – ONERI ECONOMICI.	
- Pag. 5 di 12 -	

Faranno carico all'Aggiudicatario, intendendosi integralmente ricompresi nei	
corrispettivi di cui al precedente articolo 9, tutti gli oneri economici e le spese	
(anche di trasferta), necessari all'adempimento delle attività oggetto del	
contratto, secondo gli obblighi posti dall'art.7.	
ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO.	
Il pagamento del corrispettivo alla Ditta Aggiudicataria avverrà come da	
normativa vigente. Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere	
trasmesse esclusivamente in formato elettronico:	
CODICE UNIVOCO UFFICIO : UF91AK	
DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA	
LOCALE VITERBO	
La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare nella fattura il	
riferimento CIG.	
ART. 12 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.	
L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni,	
necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.	
L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione	
all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
del presente contratto.	
ART. 13 – CAUZIONE DAFINITIVA	
A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti	
dell'art.113 d.lgs. n° 163/2006, è tenuto a costituire a favore	
dell'Amministrazione una garanzia fideiussoria nella misura del 10%	
dell'importo complessivo di aggiudicazione (Allegato). La cauzione	
definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è	
- Pag. 6 di 12 -	

prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni	
del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura	
ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi	
specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista	
l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi	
direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione	
delle penali.	
ART.14 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE	
La Società fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o	
danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore	
stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dei prodotti	
oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre	
inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite allo	
stesso fornitore, anche se eseguite da terzi. A tal proposito, la Società dichiara	
di aver stipulato o comunque di essere in possesso di apposita polizza	
assicurativa (Allegato) per l'intera durata del rapporto contrattuale a	
copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine	
allo svolgimento delle attività di cui al Capitolato Speciali d'Oneri ed ai	
singoli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore dichiara che detta polizza tiene	
indenne l'Amministrazione contraente ivi compresi i suoi dipendenti e	
collaboratori nonché i terzi nell'esecuzione delle attività sopra citate. Resta	
inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente	
articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione.	
ART. 15 – PENALI	
Si richiama esplicitamente l'artdel Capitolato Speciale d'oneri.	
- Pag. 7 di 12 -	

L'osservanza di quanto sopra dovrà essere assicurata dall'Aggiudicatario ed	
anche da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse umane in genere,	
nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
risorse di questi ultimi, degli obblighi derivanti dal trattamento dei dati dui cui	
alla legge privacy di segretezza anzidetti.	
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la	
facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che	
l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare	
all'Amministrazione per l'inosservanza di detti obblighi.	
L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei	
casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa	
stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.	
L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare ed uniformare i propri	
comportamenti a tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.	
ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.	
Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti	
dal presente contratto (art. 1453 c.c.), l'Amministrazione si riserva la facoltà di	
risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto rischio	
dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo incorra in violazioni contrattuali, la	
cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell'Amministrazione, non	
eliminate dall'Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere.	
ART. 18 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI.	
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima	
della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13	
del D.Lgs. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per	
- Pag. 9 di 12 -	

l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che	
spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.	
L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo tratta i dati ad essa forniti per la	
gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello	
stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per	
fini di studio e statistici.	
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato	
D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo	
alle misure minime di sicurezza da adottare.	
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e	
corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia	
responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti	
da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.	
ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI.	
Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di	
eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico	
dell'Aggiudicatario, in caso d'uso. Le prestazioni, oggetto del presente	
contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.	
ART. 20 – CESSIONE DI CREDITO E DI CONTRATTO	
Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione	
della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs	
n. 163/2006 e ss. mm. e ii	
La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui	
all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii	
- Pag. 10 di 12 -	

ART. 21 – SUBAPPALTO	
Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del d.lgs. n° 163/2006 e ss. mm. e ii.,	
ed è consentito previa autorizzazione della Stazione Appaltante, qualora ne	
ricorrano le condizioni ed entro i limiti di legge.	
L'eventuale subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e	
agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei	
confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente, per quanto di rispettiva	
competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte	
subappaltata.	
Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria	
Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili	
all'eventuale subappaltatore o ai suoi ausiliari.	
L'esecuzione delle eventuali prestazioni affidate in subappalto non potranno	
formare oggetto di ulteriore subappalto.	
Art. 22 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.	
La Società si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136,	
e successive modifiche e integrazioni. L'appaltatore si impegna altresì a dare	
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della	
Provincia di Viterbo della notizia dell'inadempimento della propria	
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità	
finanziaria.	
ART. 23 – FORO COMPETENTE.	
Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere relativamente alla	
interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è	
interpretazione, escenzione e risolazione dei presente contratto e	
- Pag. 11 di 12 -	

-1		
	competente il Foro di Viterbo. ART. 24 – RINVIO.	Eliminato: ¶
·	Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento	
	del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e	
	dalla legislazione vigente in materia d'appalti.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	DITTA Azienda USL di Viterbo	
	Il ************************************	
	Dr	_
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano	
	espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,	
	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,	
	DITTA Azienda USL di Viterbo	
	Il ************************************	
	Dr	
	- Pag. 12 di 12 -	